



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 157 del 13/11/2025

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA A SEGUITO DI RICORSO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO E ALTRI. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA.

L'anno 2025 addì 13 del mese di novembre alle **ore 20:15** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Assente
BARANTANI MARCO	VICE SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	ASSESSORE	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF, Dott. MERCADANTI ALDO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il VICE SINDACO, BARANTANI MARCO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. – ALLEGATI



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TAR EMILIA ROMAGNA - SEZIONE DISTACCATA DI PARMA A SEGUITO DI RICORSO CONTRO IL COMUNE DI NOCETO E ALTRI. CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", smi;
- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", smi;
- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", smi;
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", smi;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, smi;
- il Decreto Legge 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito in Legge 23.6.2014, n. 89, smi;
- la vigente normativa in materia di contratti pubblici, smmii, con particolare riferimento all'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488, all'art. 58 della L. 23.12.2000 n. 388, all'art. 1, comma 450 e comma 455 della Legge 27.12.2006, n. 296, all'art. 1 del Decreto Legge 6.7.2012, n. 95, nonché il D.Lgs 36/2023 (nuovo codice contratti pubblici) efficace a far tempo dal 1 luglio 2023, fatti salvi i procedimenti in corso ai sensi dell'art. 226 del nuovo codice;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42 del 5.5.2009;
- la legge 207/2024 del 30 dicembre 2024 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (GU Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 – Supplemento Ordinario n. 43/L);

Richiamati:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di programmazione (DUP) per il periodo 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 30/12/2024 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011, il Bilancio di Previsione per il periodo 2025-2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 2/1/2025 con cui è stato adottato, ai sensi degli artt. 163 e 169 del D.Lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;
- il vigente Regolamento Comunale per l'affidamento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/02/2024;

Premesso che al prot. n° 18003 del 05/11/2025 è stato notificato a mezzo PEC per conto di uno dei condomini del complesso immobiliare denominato "Parco Commerciale Nocetano" sito in Noceto, ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma da parte di uno dei condomini del complesso immobiliare denominato "Parco Commerciale Nocetano" sito in Noceto in materia edilizio-urbanistica, presentato contro il Comune di Noceto e altri;

Atteso che come precisato dallo stesso ricorrente nella memoria depositata, il nuovo ricorso si iscrive in un più ampio contenzioso tra l'odierna ricorrente, il Comune e gli altri soggetti individuati nel ricorso e segnatamente:

- 1) ricorso cautelare R.G. 4142/2023 ai sensi dell'art. 703 c.p.c. contro il Comune di Noceto e altri, notificato in data 22/12/2023 al prot. n. 21389, concluso con Ordinanza del Tribunale di Parma favorevole al Comune di Noceto;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

2) ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma per resistere al ricorso notificato in data 18/01/2024 al prot. n. 960, tuttora pendente;

3) ricorso al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma per resistere al ricorso notificato in data 13/06/2024 al prot. n. 9969, tuttora pendente;

per ciascuno dei quali questo Ente aveva conferito rispettivamente con DGC n. 7 del 18/01/2024, DGC n. 18 del 01/02/2024 e DGC n. 108 del 18/07/2024 mandato di rappresentanza in giudizio all'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, per ragioni di connessione tra i rispettivi ricorsi;

Valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per resistere al ricorso sopra indicato, al fine di vedere rigettato il ricorso presentato dal ricorrente, avendo questo Ente agito correttamente nell'ambito delle norme di legge e regolamento disciplinanti la materia oggetto del contendere e che sussistono le medesime ragioni esplicitate nelle precitate delibere per resistere al nuovo ricorso proposto contro questo Ente;

Atteso che:

- la presente deliberazione attiene al conferimento di mandato ricompreso nell'ambito di applicazione della Legge 9 febbraio 1982, n. 31 recante *Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee*;
- a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 il patrocinio in giudizio è individuato nell'art. all'art. 56, comma 1, lett. h), numero 1, punto 1.2), che configura la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, quale servizio escluso dall'applicazione delle disposizioni del codice relative ai settori ordinari (concordemente a quanto stabilito nell'art. 10 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici);

Richiamata la sentenza della Corte di Giustizia Europea (di seguito anche CGE) del 6 giugno 2019 (C 264/2018), che ha definito la materia degli incarichi di patrocinio in giudizio, di fatto superando la legislazione nazionale ove non compatibile in ragione del fatto che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia hanno portata generale e prevalente sulle disposizioni incompatibili degli ordinamenti interni, e dato altresì atto che a decorrere dalla data di efficacia del nuovo codice contratti pubblici – D.Lgs. n. 36/2023 – non trovano più applicazione le linee guida ANAC, tra cui le Linee Guida n. 12 ad oggetto “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato nel caso in oggetto che è interesse del Comune di Noceto resistere al ricorso prot. n° 18003 del 05/11/2025 presentato al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, vertendo su un ambito già oggetto di precedenti ricorsi sopra meglio indicati, dovendosi rigettare le motivazioni addotte a sostegno del ricorso come già in occasione dei ricorsi sopra meglio indicati in ciascuno dei quali il Comune ha deliberato di costituirsi in giudizio per far valere le ragioni di questa Amministrazione;

Atteso che, poiché la controversia come già riportato risulta in stretta connessione i ricorsi presentati dal medesimo soggetto contro il Comune di Noceto, in riferimento ai quali la Giunta Comunale ha autorizzato il Comune di Noceto a costituirsi in giudizio con le sopra citate deliberazioni di Giunta Comunale, sussistono idonee ragioni logico-motivazionali, e in particolare un evidente rapporto di connessione con i sopracitati ricorsi presentati dal medesimo soggetto contro questo Ente, ad autorizzare la costituzione del Comune di Noceto davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma, conferendo sulla base delle predette ragioni di connessione con i precedenti ricorsi mandato di rappresentanza all'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, reputandosi che il conferimento di mandato a tale legale risponda per le ragioni suesposte ad evidenti principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, già incaricato con le citate delibere n. 7 del 18/01/2024, n. 18 del 01/02/2024 e n. 108 del 18/07/2024 nei procedimenti connessi con il presente per le ragioni sopra esposte;

Atteso che l'avv. Ollari ha prestato il proprio assenso a rappresentare il Comune di Noceto davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma nel procedimento avviato dal ricorrente con ricorso notificato a questo Ente prot. n. 18003 del 05/11/2025;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

Visto il preventivo di spesa presentato al prot. n° 18305 del 10/11/2025 dall'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma, che ha applicato i seguenti i valori medi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tabella 21. Giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale) per la fascia di valore riferimento, dando atto che il costo relativo alla fase di studio della controversia non è stato calcolato per la connessione con i precedenti ricorsi e che non è prevista fase cautelare:

Studio della controversia	€ 0,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.701,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:	€ 1.628,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 3.470,00
Compenso totale	€ 6.799,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.019,85
Cassa Avvocati (4%)	€ 312,75
Totale imponibile	€ 8.131,60
IVA 22% su Imponibile	€ 1.788,95
Totale	€ 9.920,55
A dedurre ritenuta d'acconto 20%	€ 1.563,77
(su compenso e spese imponibili)	

Dato atto che la proposta presentata dall'avv. Ollari risulta conforme ai parametri fissati con DM 10 marzo 2014, n. 55 come modificato con DM 8 marzo 2018, n. 37, per i giudizi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, nonché conforme al dettato della LEGGE 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

Dato atto che in relazione al periodo che precede che il presente incarico risulta finalizzato alla costituzione in giudizio del Comune di Noceto nel procedimento citato e che nella dotazione dell'Ente non vi sono professionalità idonee all'espletamento dell'incarico, non risultando costituita l'avvocatura interna;

Considerato di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma sopra indicata salvo integrazione ove necessario

Ritenuto altresì opportuno autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio Edilizia Territorio Ambiente al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia e comunque ove venga nominato CTU dal Giudice adito;

Dato atto che l'incarico in oggetto, essendo conferito per il patrocinio in giudizio di questo Ente, non risulta soggetto alla particolare disciplina in materia di incarichi esterni dettata dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna in riferimento all'art. 7 D.lgs. 165/2001 e all'art. 3 – commi 54 e segg. L. 244/2007);

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale all'approvazione della deliberazione di conferimento d'incarico di rappresentanza in giudizio del Comune di Noceto, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 14 del vigente Statuto del Comune di Noceto;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m., modificato dall'art. 3.1. lett. b) del D.L. n. 174/2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;



COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

www.comune.noceto.pr.it

PEC protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

DELIBERA

1. Di autorizzare per le motivazioni meglio esposte in premessa il Comune di Noceto a resistere avverso il ricorso prot. n. 18003 del 05/11/2025 notificato a mezzo PEC per conto di uno dei condomini del complesso immobiliare denominato "Parco Commerciale Nocetano" sito in Noceto, davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma in materia edilizio-urbanistica, presentato contro il Comune di Noceto e altri, reputandosi infondate le ragioni sottese al ricorso e ravvisato l'interesse di questo Ente a costituirsi nel giudizio de quo al fine di far valere le ragioni pubbliche in merito;
 2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a conferire mandato a rappresentare questo Ente davanti al TAR Emilia Romagna – Sezione Distaccata di Parma per resistere al ricorso di cui al punto 1. all'avv. Roberto Ollari del Foro di Parma con studio in B.go Zaccagni, 1 43121 - Parma, Codice fiscale LLRRRT65E02G337E, p. IVA 01855430342 per i motivi esposti in premessa e in particolare in ragione della evidente connessione con i mandati al medesimo legale conferiti rispettivamente con Delibere di Giunta n. 7 del 18/01/2024, n. 18 del 01/02/2024 e n. 108 del 18/07/2024 nei procedimenti connessi con il presente presentati dal medesimo ricorrente, così come richiamati nel preambolo della presente deliberazione;
 3. Di approvare il preventivo registrato al prot. n° n° 18305 del 10/11/2025 presentato dall'Avv. Roberto Ollari del Foro di Parma, nei termini e alle condizioni riportate nel preambolo della presente deliberazione e dunque in riferimento al valore della controversia ai sensi del DM n. 55/2014 pari a complessivi € 9.920,55, comprensivo di CPA 4%, Iva 22%, da cui dedurre ritenuta d'acconto, escluse eventuali spese vive da rimborsare a cura di questo Ente, dando atto che lo stesso ha applicato i valori medi previsti dal D.M. 10/03/2014 n. 55 per le cause davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (Tabella 21. GIUDIZI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE) per la fascia di valore riferimento;
 4. Di nominare responsabile del procedimento il responsabile del Servizio Affari Generali di questo Comune, incaricandolo di adottare gli atti conseguente all'approvazione della presente deliberazione ed in particolare all'assunzione del relativo impegno di spesa, preventivato nella somma indicata al punto 3., salva integrazione ove necessario per rimborso spese vive e altre eventuali;
 5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Patrimonio Edilizia Territorio Ambiente al conferimento degli eventuali incarichi che si rendessero necessari nel ricorso in oggetto ed in particolare a consulenti di parte ove necessario in relazione agli sviluppi della controversia e comunque ove venga nominato CTU dal Giudice adito
 6. Di rendere noto il presente incarico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:
7. di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 data l'urgenza di avviare il ricorso entro il termine di legge (30 giorni deposito ordinanza).

=====

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**II VICE SINDACO
BARANTANI MARCO**

**II VICE SEGRETARIO - SEGRETARIO FF
Dott. MERCADANTI ALDO**